VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 6 e 7, che prevedono l'istituzione dell'Elenco regionale dei mediatori culturali, rinviando a un successivo regolamento di attuazione - da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione, di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione professionale e di protezione sociale - la disciplina della sua tenuta e revisione periodica e la definizione dei criteri, dei requisiti e delle modalità per le relative iscrizioni e cancellazioni;

VISTO inoltre l'articolo 30 della citata legge, in cui si stabilisce che il suddetto regolamento attuativo sia approvato previo parere della competente Commissione consiliare;

VISTO lo schema di regolamento predisposto a tal fine dalla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, presso la quale è istituito l'Elenco suddetto, in collaborazione con la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca e la Direzione centrale salute e protezione sociale;

SU proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, cultura, sport e pace, di concerto con l'Assessore al lavoro, formazione, università e ricerca e l'Assessore alla salute e protezione sociale,

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare in via preliminare il "Regolamento per la tenuta e la revisione dell'Elenco regionale dei mediatori culturali previsto dall'articolo 25, commi 6 e 7, e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 30 della legge regionale 5/2005.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2502 DEL 20 OTTOBRE 2006

Regolamento per la tenuta e la revisione dell'Elenco regionale dei mediatori culturali previsto dall'articolo 25, commi 6 e 7, e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 25, commi 6 e 7, e dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), definisce i criteri, i requisiti e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione all'Elenco regionale dei mediatori culturali, di seguito denominato Elenco regionale.

Art. 2 (Mediatore culturale)

- 1. Ai fini del presente regolamento, per mediatore culturale si intende l'operatore sociale che favorisce i contatti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati con le istituzioni, ne agevola i rapporti interindividuali e l'accesso ai servizi pubblici e privati e li assiste nel collegamento con il mondo del lavoro, agendo nel rispetto dell'autonomia degli individui stessi e con equidistanza fra le parti.
- 2. Il mediatore culturale, in particolare:
 - a) conosce il contesto territoriale nel quale vive e lavora e quello di uno o più Paesi d'origine delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale ed è in grado di orientare e favorire l'accesso di questi ultimi ai servizi territoriali, accompagnando gli utenti nell'esercizio dei propri diritti fondamentali e nell'attivazione di percorsi di autonomia, attraverso l'ascolto e il dialogo;
 - b) facilita la comunicazione, l'informazione e lo scambio culturale fra le cittadine ed i cittadini stranieri immigrati, gli autoctoni ed i servizi presenti sul territorio.

Art. 3

(Requisiti per l'iscrizione all'Elenco regionale)

- 1. Per l'iscrizione all'Elenco regionale sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a diciotto anni;
 - b) buona conoscenza della lingua e cultura italiana e di una lingua e cultura di almeno un Paese d'origine delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale;
 - c) diploma di laurea attinente alla materia della mediazione culturale oppure possesso di competenze nel campo della mediazione culturale, acquisite mediante la frequenza ed il superamento dei corsi di formazione specifici di cui all'articolo 5.
- 2. Sono considerati validi, ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale, i titoli legalmente riconosciuti attinenti alla materia della mediazione culturale, conseguiti in altre regioni italiane o all'estero.

Art. 4

(Modalità di iscrizione all'Elenco regionale)

- 1. La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato A, deve essere presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, Servizio politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo, struttura competente per gli immigrati, di seguito denominata struttura, presso la quale è tenuto l'Elenco regionale.
- 2. Nella domanda possono essere precisati i seguenti ambiti di competenza specifica conseguiti dall'interessato nella formazione o nel lavoro:
 - a) ambito istituzionale;
 - b) ambito scolastico educativo;
 - c) ambito lavorativo;
 - d) ambito sociale e sanitario:
 - e) ambito abitativo.
- 3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) copia autentica del diploma di laurea o degli attestati che dimostrino la partecipazione ed il superamento dei corsi di formazione di cui all'articolo 5, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a tali titoli, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

- 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- c) curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale.
- 4. L'iscrizione all'Elenco regionale o l'eventuale diniego sono disposti con provvedimento del Direttore del Servizio cui fa capo la struttura.
- 5. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.
- 6. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione la struttura può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine di cui al comma 5 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

Art. 5 (Formazione dei mediatori culturali)

- 1. La formazione professionale dei mediatori culturali si attua attraverso la partecipazione alle seguenti iniziative formative realizzate dalle istituzioni scolastiche e dagli enti accreditati ai sensi del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres., del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni, in conformità alla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale e alle linee d'indirizzo del piano regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 5/2005:
 - a) corsi di formazione di base per l'acquisto della qualifica di mediatore culturale, con la durata minima e con le caratteristiche didattiche di cui all'allegato B;
 - b) corsi di aggiornamento, la cui frequenza è obbligatoria, pena la cancellazione dall'Elenco regionale, per una durata complessiva non inferiore alle sessanta ore per ogni triennio, a partire dalla data d'iscrizione all'Elenco regionale.
- 2. In alternativa alla partecipazione ai corsi di cui al comma 1, lettera b), è considerata attività di aggiornamento valida ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco regionale una delle seguenti, con riferimento ad ogni triennio, a partire dalla data d'iscrizione all'Elenco stesso:
 - a) partecipazione a corsi di aggiornamento realizzati in altre regioni o all'estero, con configurazione assimilabile ai corsi di cui al comma 1, lettera b), anche in qualità di relatore ;

- b) attività di docenza svolta dal mediatore in corsi attinenti al settore della mediazione culturale, per un minimo di quindici ore;
- c) pubblicazione da parte dell'interessato di un minimo di 4 pubblicazioni in materia di mediazione culturale.

Art. 6 (Revisione dell'Elenco regionale e cancellazione)

- 1. La struttura provvede alla revisione triennale dell'Elenco regionale per verificare, nei confronti dei mediatori iscritti da tre anni, l'effettivo svolgimento dell'attività di mediatore, per un periodo minimo di centocinquanta ore e l'osservanza dell'obbligo di aggiornamento.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'interessato trasmette la seguente documentazione:
 - a) dichiarazioni, rese dai responsabili delle strutture presso cui ha operato, che attestino l'effettivo svolgimento dell'attività di mediatore culturale per un periodo minimo di centocinquanta ore nell'arco degli ultimi tre anni; il mancato raggiungimento di tale periodo deve essere adeguatamente motivato, pena la cancellazione dall'Elenco regionale;
 - b) copia autentica dell'attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) o la documentazione comprovante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, comma 2, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a tali titoli, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
- 3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto comporta la cancellazione dall'Elenco regionale.
- 4. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell'iscrizione ovvero di cancellazione dall'Elenco regionale, disposto dal Direttore del Servizio cui fa capo la struttura.
- 5. Il termine per la conclusione del procedimento di revisione è di centoventi giorni e decorre dalla data di inizio della procedura, da parte della struttura.
- 6. La cancellazione di un mediatore dall'Elenco regionale è disposta in qualsiasi momento dal Direttore del Servizio cui fa capo la struttura per esplicita richiesta dell'interessato.

Art. 7 (Disciplina transitoria)

- 1. In sede di prima applicazione, possono essere iscritti all'Elenco regionale anche i soggetti che, pur in assenza del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), nell'arco dei cinque anni precedenti alla data della domanda d'iscrizione risultano aver acquisito le seguenti esperienze formative e lavorative:
- a) partecipazione a corsi autorizzati o finanziati dall'Amministrazione regionale per una durata complessiva minima di settanta ore di formazione d'aula in materie attinenti al settore della mediazione culturale;
- b) svolgimento di attività lavorativa o di stage con attinenza alla professionalità richiesta per un minimo di cento ore ovvero, in mancanza del requisito di cui alla lettera a), per un minimo di duecentocinquanta ore.
- 2. Le domande di iscrizione dei soggetti in possesso delle esperienze formative e lavorative di cui al comma 1, redatte in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato C, devono pervenire alla struttura entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, corredate della seguente documentazione:
- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) copia autentica degli attestati relativi ai corsi di formazione frequentati, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a tali titoli, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2005;
- c) dichiarazioni, redatte dai responsabili delle strutture presso cui ha operato l'interessato, che attestino l'attività di mediazione svolta negli ultimi cinque anni;
- d) curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale.
- 3. Qualora si verifichi la necessità di approfondire l'esame della documentazione di cui al comma 2, ai fini della valutazione della domanda di iscrizione la struttura si avvale di un apposito gruppo tecnico, che esprime il proprio parere entro il termine fissato per la conclusione del procedimento.
- 4. Il gruppo tecnico previsto dal comma 3 è composto da:
 - a) il Direttore del Servizio cui fa capo la struttura, che presiede le sedute;
 - b) un funzionario della Direzione centrale salute e protezione sociale;
 - c) un funzionario della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
 - d) due funzionari della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.

- 5. Il gruppo tecnico può sentire gli interessati ed eventualmente richiedere l'integrazione della documentazione da essi presentata e può invitare a partecipare ai propri lavori uno dei componenti della Consulta regionale per l'immigrazione indicati all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 5/2005.
- 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 4 a 6.
- 7. I soggetti iscritti all'Elenco regionale ai sensi del presente articolo sono tenuti, pena la cancellazione dall'Elenco stesso, a partecipare ad un apposito corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale ed individuato nell'ambito del piano regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 5/2005.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A (riferito all'articolo 4)

Domanda di	iscrizione	all'Elenco	regionale de	ei mediatori	culturali
(L.R.	4 marzo 2	005, n.5 - 3	art.4 D.P.Re	g	.)

Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo Struttura per gli immigrati Piazza XX Settembre, 23 33100 - UDINE

	il	
in via/piazza		
recapito telefonico	Numero di fax	
	CHIEDE	

ai sensi dell'articolo 4 del D.P.Reg......, l'iscrizione, all'Elenco regionale dei mediatori culturali di cui alla L.R. n. 5/2005, art. 25, comma 6.

Precisa di possedere una buona conoscenza della/e seguente/i lingua/e e cultura/e:

Precisa, inoltre, di aver conseguito la/le competenza/e e/o una particolare esperienza nell'ambito/ambiti......(Facoltativo).

Allega alla presente istanza:

- 1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2. copia autentica del diploma di laurea o degli attestati che dimostrino la partecipazione a corsi di formazione, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a tali titoli, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- 3. curriculum vitae ed ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale;

Luogo e data
firma leggibile

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni.

Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali , ed ha come finalità l'iscrizione nell'Elenco regionale dei mediatori culturali di cui all'articolo 25, comma 6, della legge regionale n. 5/2005.

Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione informatica a cura del Servizio Politiche della pace, solidarietà e associazionismo, struttura per gli immigrati, della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i richiedenti l'iscrizione ed appurare l'esistenza dei requisiti.

Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale cultura, sport e pace della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il Servizio Politiche della pace, solidarietà e associazionismo, struttura per gli immigrati piazza XX settembre,n. 23, Udine, telefono 0432 555812/555814.

ALLEGATO B

(riferito all'articolo 5, comma 1, lettera a)

Corso di base per l'acquisto della qualifica di mediatore culturale

Durata minima del corso 450 ore

di cui: 300 ore teoria 150 ore stage

Moduli formativi	Ore totali
Modulo 1 - Area istituzionale e legislativa	30
- Elementi di legislazione nazionale e regionale sull'immigrazione, cenni di normativa comunitaria	
- Politiche sociali ed elementi di legislazione sociale nazionale e regionale	
- Orientamento al territorio e al sistema dei servizi	
Modulo 2 - Area psicologica e socio-antropologica	20
- Processi sociali dell'immigrazione, con particolare riguardo alla società di destinazione: dinamiche migratorie (loro incidenza sui processi sociali e culturali); modelli di integrazione	
- Nozioni di antropologia e psicologia dell'immigrazione	
- Comunicazione interculturale	
- Gestione dei conflitti	
Modulo 3 - Area tecnico professionale	100
- Teorie e tecniche della mediazione culturale (la mediazione culturale, il ruolo del mediatore, deontologia, privacy)	
- Tecniche della comunicazione verbale, non verbale ed interculturale; relazioni tra minori, relazioni tra adulti	
- Il progetto come strumento di lavoro (la metodologia del lavoro di rete, la progettazione e la valutazione)	

- Elementi di pedagogia e didattica interculturale	
- Elementi di metodologia della ricerca sociale, informatica e comunicazione multimediale	
Modulo 4 - Area della mediazione nei servizi	150
- Ambito istituzionale: linguaggio giuridico, elementi di diritto costituzionale e di diritto comunitario, elementi di diritto pubblico, elementi di diritto amministrativo, ordinamento giuridico.	
- Ambito scolastico-educativo: legislazione, elementi di psicopedagogia e pedagogia interculturale, italiano lingua 2, tecniche di mediazione culturale e linguistica, progettazione e valutazione, la relazione scuola-allievo-famiglia-territorio, supporti e materiali didattici.	
- Ambito lavorativo: legislazione statale e normativa regionale in materia di lavoro, opportunità e vincoli del mercato del lavoro, il sistema regionale dei servizi all'impiego, elementi di diritto del lavoro, sistema assistenziale e previdenziale, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.	
- Ambito socio-sanitario: salute e immigrazione, organizzazione dei servizi sanitario, socio-sanitario e assistenziale, prestazioni e rete dei servizi, informazioni per l'utente, elementi di antropologia medica.	
- Ambito abitativo: legislazione e mediazione, locazione tra privati, edilizia residenziale pubblica, la proprietà, il fisco, il sistema dell'accoglienza sul territorio.	
Totale ore teoria	300

Modulo 5 – Stage	150

ALLEGATO C (riferito all'articolo 7)

Allega alla presente istanza:

Domanda di iscrizione all'Elenco regionale dei me	ediatori culturali
(L.R. 4 marzo 2005, n.5 – art.7 del D.P.Reg.)

Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo Struttura per gli immigrati Piazza XX Settembre, 23 33100 - UDINE

nato/a a				
a			cap	
in via/piazzarecapito telefonicoe-mail	Numero	di fax		
	CHIEDE			
ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. mediatori culturali di cui alla L.R. n.	_		ll'Elenco r	regionale de
Precisa di possedere una buo cultura/e:			•	•

Il/La sottoscritto/a

- 1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2. attestati relativi ai corsi di formazione frequentati, , oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a tali titoli, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- 3. dichiarazioni, redatte dai responsabili delle strutture presso cui ha operato l'interessato, che attestino l'attività di mediazione svolta negli ultimi cinque anni;
- 4. curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale.

Luogo e data
firma leggibile

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni.

Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali , ed ha come finalità l'iscrizione nell'Elenco regionale dei mediatori culturali di cui all'articolo 25, comma 6, della legge regionale n. 5/2005.

Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione informatica a cura del Servizio Politiche della pace, solidarietà e associazionismo, struttura per gli immigrati, della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i richiedenti l'iscrizione ed appurare l'esistenza dei requisiti.

Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale cultura, sport e pace della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il Servizio Politiche della pace, solidarietà e associazionismo, struttura per gli immigrati piazza XX settembre,n. 23, Udine, telefono 0432 555812/555814.